

Originale di Determinazione

N. 001576 data 19/12/2023

Classifica 0006

Oggetto: Differimento fino al 31/12/2024 del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere, rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022.

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

- che l'art. 4, comma 2, della L.R. 11 febbraio 2010, n. 7 prevedeva che *“Con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentita la competente Commissione assembleare e il Consiglio delle Autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nonché le modalità per il loro rinnovo.”*
- che ad oggi tale provvedimento amministrativo non è stato adottato dalla Regione Marche e risulta di fatto superato dall'intervento del legislatore nazionale, in virtù della riconosciuta prevalenza della competenza statale in materia di tutela della concorrenza;
- che proprio in materia di concorrenza e di accesso al mercato, occorre inoltre riconoscere la prevalenza della disciplina comunitaria con gli artt. 49, 56, 57 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea che costituiscono il diritto originario trattando, rispettivamente, della libertà di stabilimento (art. 49), della libertà della circolazione dei servizi (artt. 56 e 57) e della tutela della concorrenza (art. 101);
- che, a prescindere dalla qualificazione della concessione demaniale come concessione di bene, piuttosto che concessione di servizi, rilevano, ai fini dell'individuazione del corretto quadro giuridico di riferimento, nel quale inquadrare le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime:
 - l'articolo 4, punto 6, della direttiva 2006/123/CE il quale definisce “regime di autorizzazione” qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;”
 - l'articolo 12, della direttiva 2006/123/CE il quale prevede che *“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della **scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili**, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.*
*2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per **una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.***
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario”.

CONSIDERATO:

- che, viceversa, la materia delle concessioni demaniali marittime è regolata dalla normativa del Codice della navigazione e del relativo regolamento di attuazione, norme evidentemente datate ed inadeguate di fronte al notevole sviluppo che ha investito il demanio marittimo, in chiave di sfruttamento commerciale connesso in particolare al settore economico del turismo;
 - che diversi sono stati pertanto gli interventi normativi del legislatore nazionale, volti da una parte ad adattare e a conformare tale normativa ai suddetti diversi e prevalenti principi di tutela della concorrenza e di accesso al mercato, dall'altro a procrastinare l'avvio delle procedure di gara;
- VISTA** la **legge 5 agosto 2022, n. 118**(pubblicata nella G.U. del 12/08/2022, n. 188), con particolare riferimento al CAPO II della stessa e, segnatamente, all'art. 3, nel quale si legge che:
*“1. **Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del***

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494(...) e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio (...).

(...)

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.”;

VISTO il successivo art. 4 della citata legge che contiene “Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive”;

LETTO altresì l'art. 12, comma 6-sexies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazione nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 il quale, in modifica del sopra richiamato articolo 3 della legge n. 118/2022, **dispone la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024**, dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché nelle altre ipotesi di cui allo stesso art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022, **stabilendo al 31.12.2025 l'ulteriore differimento determinabile dagli enti concedenti** in caso di oggettive difficoltà nel concludere le procedure selettive entro il 31 dicembre 2024;

RILEVATO pertanto che ad oggi i titoli delle concessioni demaniale marittime, lacuali e fluviali, rilasciati per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché nelle altre ipotesi di cui allo stesso art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022, dovrebbero ritenersi efficaci fino al 31.12.2024 ma a tale conclusione osta la posizione, più volte ribadita dalla giustizia amministrativa e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha dichiarato illegittime le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime, inizialmente portate fino al 31.12.2033, per contrasto con il diritto comunitario, e statuendo che le concessioni interessate da proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 continuassero ad essere efficaci sino al 31.12.2023 e che dopo tale data avrebbero dovuto considerarsi prive di efficacia;

CONSIDERATO:

- che non v'è dubbio che, i diversi interventi del legislatore nazionale sopra richiamati, sono stati emanati anche sulla scorta delle diverse sollecitazioni, conseguenti alle procedure di infrazione, e alle statuizioni, riportate in pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n° 17 e n° 18 del 20/10/2021), che avevano tra l'altro ribadito l'incompatibilità comunitaria delle leggi nazionali che avevano via via disposto la proroga delle concessioni demaniali” (da ultimo con i commi 675-683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

- che il quadro complessivo non appare sostanzialmente mutato a seguito della recentissima sentenza n. 463/2023, pubblicata lo scorso 23 novembre, con cui la **Corte Suprema di Cassazione**, riunita a sezioni unite, ha cassato solo una delle due sentenze del Consiglio di Stato c.d. gemelle e, peraltro, per motivi meramente procedurali;

- che la legge n. 118/2022, oltre a disporre, conformemente a quanto riportato dall'Adunanza Plenaria, la proroga al 31 dicembre 2023 (ora 31 dicembre 2024) dell'efficacia sia delle concessioni balneari sia di quelle per finalità turistico-ricreative e sportive, contiene anche la delega al Governo ad adottare un sistema di mappatura di tutte le concessioni in essere, e a definire, con decreto attuativo, i criteri da utilizzare per l'assegnazione delle concessioni;

- che inoltre nella stessa legge è prevista la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e per finalità turistico-ricreative e sportive *“al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive(...)”*;

- che infine è statuito che, in presenza di ragioni oggettive (ad es. difficoltà oggettive o l'instaurarsi di un contenzioso sulla procedura di gara) che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (ora 31 dicembre 2024), l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 (ora 31 dicembre 2025);

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 256 del 07/12/2023, con la quale è stato stabilito:

*(...) 2. di prendere atto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge 118/2022, come modificato dall'art. 12, comma 6-sexies del d.l. 198/2022, alla luce delle statuizioni e dei richiami giurisprudenziali ampiamente riportati nelle premesse, il quale ha previsto che continuano ad avere efficacia **fino al 31 dicembre 2024** le concessioni demaniali marittime e i rapporti rientranti nelle casistiche ivi contemplate;*

*3. di ritenere in ogni caso sussistente la presenza di quelle “ragioni oggettive” che impediscono non solo la conclusione delle procedure selettive entro il 31 dicembre 2023, ma anche difficoltà oggettive e carenze regolatorie che impediscono anche il solo avvio delle procedure stesse, si da dover comunque disporre **al 31.12.2024** il differimento del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime, rilasciate per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché nelle altre ipotesi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022 e gestite da questa Amministrazione;*

4. di ritenere che, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, debba intendersi estesa fino al 31.12.2024 anche la durata di tutti i titoli autorizzatori demaniali eventualmente collegati alle suddette concessioni demaniali marittime;

5 di precisare che la scrivente Amministrazione potrà comunque variare il termine di durata dei titoli autorizzatori demaniali, con successivo provvedimento, nel caso sopravvenga l'esigenza di dare attuazione a normativa sopravvenuta, ovvero per la necessità di espletare gli atti propedeutici all'avvio delle procedure di gara di cui alle premesse;

6. di dare mandato al dirigente dell'Area Lavori Pubblici e patrimonio di dare attuazione ai presenti indirizzi amministrativi, adottando tutte le ulteriori azioni necessarie per il miglior dispiegarsi dell'azione amministrativa. (...);

TENUTO CONTO di tutte le molteplici argomentazioni e motivazioni che sono state ampiamente riportate nella citata delibera di Giunta, da intendersi qui integralmente riportate;

RITENUTO urgente dare attuazione alla medesima delibera di Giunta, anche al fine di consentire agli operatori economici di programmare le proprie attività e, agli uffici comunali, di predisporre allo svolgimento dell'ulteriore attività amministrativa, nell'esercizio degli spazi di discrezionalità lasciati all'Amministrazione procedente dalle norme sopra richiamate;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 19/04/2022 e la determinazione dirigenziale n° 561 del 16/05/2022, con le quali si era stabilito:

- di non procedere, stante l'attuale quadro giuridico, all'estensione di durata fino al 31/12/2033 delle concessioni demaniali marittime, che era stata prevista dalla citata Determina Dirigenziale n. 1056 del 01/10/2020;

- di confermare la perdurante vigenza delle concessioni demaniali marittime in essere gestite dall'Ufficio Demanio di questo Comune, limitando, a titolo cautelativo e prudenziale, fino al 31/12/2023, salvo successiva modifica, l'estensione del termine di scadenza delle concessioni stesse *“(...) senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. (...)”*, secondo quanto disposto dalle sentenze n. 17 e 18 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, depositate il 09/11/2021;

- di stabilire che, in conseguenza del punto precedente, deve intendersi ridotta al 31/12/2023

anche la durata di tutti i titoli autorizzatori demaniali eventualmente collegati alle suddette concessioni demaniali marittime; in particolare, le autorizzazioni demaniali rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 45bis Cod. Nav. per un periodo che va oltre il 31/12/2023, ad oggi, sono valide ed efficaci, al massimo, per un termine ridotto fino a tale data, fermo restando che tutte le attività stagionali possono essere esercitate solo per il periodo consentito ai sensi di legge e, comunque, non oltre la stagionale balneare 2023;

RITENUTO necessario, pertanto, emanare la presente determina per dare attuazione a quanto stabilito dalla **delibera di giunta n. 256 del 07/12/2023**, in modo da prevedere l'indispensabile aggiornamento di quanto stabilito con la citata determinazione dirigenziale n° 561 del 16/05/2022 e fornire agli operatori del settore, per quanto possibile, una maggiore chiarezza delle norme applicabili e certezza dei rapporti, pur nella consapevolezza del quadro giuridico complesso e in costante evoluzione;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge 118/2022, come modificato dall'art. 12, comma 6-sexies del d.l. 198/2022, alla luce delle statuizioni e dei richiami giurisprudenziali ampiamente riportati nelle premesse, il quale ha previsto che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024 le concessioni demaniali marittime e i rapporti rientranti nelle casistiche ivi contemplate;

RITENUTA in ogni caso sussistente la presenza di quelle "ragioni oggettive" che impediscono non solo la conclusione delle procedure selettive entro il 31 dicembre 2023, ma anche difficoltà oggettive e carenze regolatorie che impediscono anche il solo avvio delle procedure stesse, si da dover comunque disporre al 31.12.2024 il differimento del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime, rilasciate per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché nelle altre ipotesi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022 e gestite da questa Amministrazione;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli enti locali);;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Codice della navigazione R.D. n. 327/1942 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento al Codice della navigazione DPR n. 328/1952;
- la L. R. Marche n. 10/1999;
- la L. n. 118/2022;
- la L.R. Marche n. 7/2010;
- Lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 42 "Compiti dei Dirigenti";

RIBADITA la competenza di questo Comune, in qualità di Ente delegato alla gestione dalla Regione Marche, in base alla normativa puntualmente richiamata nelle premesse;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 91 del 19/05/2022, n. 219 del 4/11/2022 e n. 237 del 24/11/2023, con le quali sono stati rimodulati ed adeguati l'organigramma con relativo funzionigramma del Comune di San Benedetto del Tronto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/03/2023 con cui è stata disposta l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2024/2025, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance 2023/2024/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2023 con cui è stata disposta l'approvazione del Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2024/2025";

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 (Testo Unico degli enti locali), del regolamento di organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale n. 5 del 04/04/2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e in relazione ai destinatari finali dello stesso, attenendo l'atto stesso alle funzioni dirigenziali di organizzazione e di gestione del personale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

Per tutto quanto sopra esposto e motivato,

DETERMINA

1. di dichiarare le considerazioni e valutazioni riportate in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di dare atto e disporre conseguentemente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge 118/2022, come modificato dall'art. 12, comma 6-sexies del d.l. 198/2022, alla luce delle statuizioni e dei richiami giurisprudenziali ampiamente riportati nelle premesse, il differimento fino al 31.12.2024, del termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime, rilasciate per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché nelle altre ipotesi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 118/2022 e gestite da questa Amministrazione;
3. di dare atto e disporre che, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, deve intendersi estesa fino al 31.12.2024 anche la durata di tutti i titoli autorizzatori demaniali eventualmente collegati alle suddette concessioni demaniali marittime; in particolare, le autorizzazioni demaniali rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 45-bis Cod. Nav. per un periodo che va oltre il 31/12/2023, ad oggi, sono valide ed efficaci, al massimo, fino al 31/12/2024, fermo restando che tutte le attività, con particolare riferimento a quelle stagionali, possono essere esercitate solo per il periodo consentito in base alla normativa di settore e, comunque, non oltre il suddetto termine del 31/12/2024;
4. di dare atto che la scrivente Amministrazione potrà comunque variare il termine di durata dei titoli autorizzatori demaniali, con successivo provvedimento, nel caso sopravvenga l'esigenza di dare attuazione a normativa sopravvenuta ovvero per la necessità di espletare gli atti propedeutici all'avvio delle procedure di gara di cui alle premesse;
5. di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale dell'Ente, anche nella sezione dedicata al Demanio marittimo, al fine di darne conoscenza a tutti i titolari delle concessioni demaniali marittime in questione;
6. di aggiornare la piattaforma SID indicando il 31/12/2024 come durata di tutte le concessioni, salva restando la possibilità di variare tale termine non appena sopravverranno chiarimenti o novelle normative;
7. di confermare quanto già previsto nelle citate determinazioni dirigenziali n. 1056 del 01/10/2020 e n. 561 del 16/05/2022, in merito alle verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei concessionari, sulla base delle autocertificazioni rese;
8. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della l. 241/90 della presente determinazione è la dott.ssa Maria Teresa Massi del Servizio Amministrativo e Demanio marittimo dell'Area Lavori pubblici e patrimonio, a cui sono demandate tutte le ulteriori attività amministrative necessarie in conseguenza del presente provvedimento;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali), precisando che lo stesso non comporta né impegno di spesa né riduzione o accertamento di entrata;
10. di dare infine atto che il presente provvedimento è accessibile dall'home-page del sito Internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "atti amministrativi", e sarà reso reperibile ai

sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente/provvedimenti".

Il Responsabile del Procedimento
MASSI MARIA TERESA²

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 5/2023
AREA LAVORI PUBBLICI
BELLUCCI MAURO¹.

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

² Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 19/12/2023 n° 003941 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA¹

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/12/2023 al 03/01/2024.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA¹

¹Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
